



Unione Comuni Modenesi Area Nord

REGOLAMENTO

INCENTIVI RISCOSSIONE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)



Unione Comuni Modenesi Area Nord

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio.....	4
Articolo 5 – Entrata in vigore	4



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dal 4% delle riscossioni registrate nell'anno precedente a quello di riferimento, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, dai Comuni aderenti al Servizio tributi dell'Unione

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione, di ogni singolo Comune aderente al Servizio tributi dell'Unione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione, di ogni singolo Comune aderente al Servizio tributi dell'Unione, precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento di ogni singolo Comune aderente al Servizio tributi dell'Unione. Conseguentemente per il primo anno di applicazione il Fondo è alimentato facendo riferimento alle riscossioni registrate nel 2018.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del settore entrate, in



Unione Comuni Modenesi Area Nord

considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del settore entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del settore entrate vengono predeterminati gli obiettivi che accedono al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del settore di entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione alla performance. Gli obiettivi del piano della performance incentivati dal presente fondo non concorrono alla distribuzione della produttività di cui all'articolo 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21 maggio 2018, a condizione che il fondo costituito consenta la distribuzione di un importo almeno pari al valore medio della retribuzione di risultato determinata con riferimento alle singole categorie di dipendenti per l'anno precedente.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.